



QUANDO VUOI
QUALCOSA,
CHIEDILA
IN ITALIANO!

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

- ▶ La Carta obbliga le Autorità a garantirvi la possibilità di richiedere e di ricevere, in forma orale e scritta, informazioni e servizi in italiano.
- ▶ coe.int/minlang

GUIDA LINGUISTICA
LINGUA ITALIANA
IN SVIZZERA

La Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie, un trattato del **Consiglio d'Europa**, protegge e promuove inter alia **la lingua italiana in Svizzera**. Questa **guida linguistica** vi guiderà attraverso le disposizioni della Carta che la Svizzera deve applicare alla lingua italiana.

Tuttavia, né la Svizzera né la Carta possono, da sole, salvaguardare la vostra lingua. La responsabilità principale sta in voi. L'italiano in Svizzera potrà sopravvivere solo se usato tutti i giorni, e dappertutto. Parliamoci chiaro: una lingua che viene usata solamente a tavola, è una lingua destinata a morire.

Non rinchiudete la vostra lingua in casa: prendete la Carta in parola, e sfruttate le numerose opportunità garantite dalla Carta per utilizzare l'italiano nella vita pubblica di tutti i giorni.

Usatela, non perdetela!

OBIETTIVI E PRINCIPI

■ In materia di lingua italiana, nei territori in cui tale lingua è usata e secondo la sua realtà, la Svizzera fonda la sua politica, la sua legislazione e la sua pratica inter alia sugli obiettivi e principi seguenti:

- ▶ il riconoscimento dell'italiano quale espressione della **ricchezza culturale**
- ▶ **il rispetto dell'area geografica** della lingua italiana, facendo in modo che le divisioni amministrative già esistenti o nuove non ostacolino il promovimento di tale lingua
- ▶ la necessità di un'**azione risoluta** per **promuovere** la lingua italiana al fine di salvaguardarla.

■ La Svizzera si impegna a eliminare, se non l'ha ancora fatto, qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificate che concernono l'uso della lingua italiana e hanno lo scopo di dissuadere o di minacciare il mantenimento o lo sviluppo di quest'ultima. L'adozione di misure speciali a favore dell'italiano, destinate a promuovere l'uguaglianza fra i parlanti di tale lingua e il resto della popolazione o miranti a considerare le sua situazione particolare, non è ritenuta un atto discriminatorio nei confronti dei parlanti delle lingue più diffuse.

■ La Svizzera si impegna a promuovere, mediante misure appropriate, la comprensione reciproca fra tutti i gruppi linguistici del Paese, in particolare facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti della lingua italiana figurino fra gli **obiettivi dell'educazione e della formazione** impartite nel Paese, e a esortare i **mezzi di comunicazione di massa** a perseguire il medesimo obiettivo.

■ Definendo la sua politica nei confronti della lingua italiana, la Svizzera si impegna a considerare i bisogni e i desideri espressi dai gruppi che usano tale lingua. Essa è esortata a istituire, se del caso, organi incaricati di consigliare le autorità in merito a tutte le questioni inerenti alla lingua italiana.

INSEGNAMENTO

■ In materia di insegnamento, la Svizzera si impegna, per quanto concerne il territorio sul quale l'italiano è usato, secondo la realtà di questa lingua e senza pregiudicare l'insegnamento del croato:

- ▶ a garantire l'**educazione prescolastica** in lingua italiana (come mezzo di istruzione)
- ▶ a garantire l'**insegnamento primario** in lingua italiana (come mezzo di istruzione)
- ▶ a garantire l'**insegnamento secondario** in lingua italiana (come mezzo di istruzione)
- ▶ a garantire l'**insegnamento tecnico e professionale in lingua italiana** (come mezzo di istruzione)
- ▶ a prevedere lo studio dell'italiano quale **disciplina dell'insegnamento universitario e superiore** (come mezzo di istruzione)
- ▶ ad adottare disposizioni affinché i corsi di **educazione per gli adulti o i corsi di educazione permanente** siano impartiti interamente o parzialmente in italiano (come mezzo di istruzione)
- ▶ ad adottare disposizioni per garantire l'**insegnamento della storia e della cultura** di cui la lingua italiana è l'espressione

- ▶ a garantire la **formazione** iniziale e permanente **degli insegnanti** necessaria all'applicazione delle misure intraprese nell'ambito dell'istruzione in lingua italiana
- ▶ ad istituire uno o più organo(i) di controllo incaricato(i) di seguire le misure adottate e i progressi fatti nell'istituzione e nello sviluppo dell'insegnamento dell'italiano e a redigere in merito a tali punti rapporti periodici che saranno resi pubblici.

GIUSTIZIA

■ La Svizzera si impegna, per quanto concerne le circoscrizioni delle autorità giudiziarie in cui risiede un numero di persone che usa la lingua italiana tale da giustificare le misure specificate qui di seguito, secondo la realtà di tale lingua, e a condizione che l'uso delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerato dal giudice un ostacolo alla buona amministrazione della giustizia:

- ▶ **nelle procedure penali:**
 - a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la **procedura** in lingua italiana
 - a garantire all'accusato **il diritto di esprimersi** in italiano
 - a prevedere che **le richieste e le prove**, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate in italiano

se necessario ricorrendo a **interpreti e traduttori** che non causino spese aggiuntive per gli interessati;

- ▶ **nelle procedure civili:**
 - a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la **procedura** in lingua italiana
 - a permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa **si esprima in italiano** senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive
 - a permettere la produzione di **documenti** e di **prove** in italiano

se necessario, ricorrendo a **interpreti e traduttori**;

- ▶ nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa:
 - a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la **procedura** in lingua italiana
 - a permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa **si esprima in italiano** senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive

se necessario, ricorrendo a **interpreti e traduttori**;

■ La Svizzera si impegna ad adottare misure affinché lo svolgimento delle procedure civili e amministrative in italiano, la produzione di documenti e prove in italiano e l'impiego eventuale di interpreti e traduttori non causino spese aggiuntive per gli interessati.

■ La Svizzera si impegna, inoltre, a non rifiutare la **validità degli atti giuridici** stabiliti nello Stato solo perché redatti in italiano.

■ La Svizzera si impegna a rendere accessibili, in lingua italiana, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che concernono in particolare gli utenti di tali lingue, a meno che tali testi non siano già disponibili altrimenti.

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E SERVIZI PUBBLICI

■ Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative dello Stato, nelle quali risiede un numero di parlanti della lingua italiana tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito e secondo la realtà della lingua, la Svizzera si impegna, entro limiti ragionevoli e possibili

- ▶ a vegliare affinché tali **autorità amministrative** usino **l'italiano**
- ▶ a mettere a disposizione della popolazione **formulari e testi amministrativi** di uso corrente in italiano o in versioni bilingui
- ▶ a permettere alle autorità amministrative di redigere **documenti** in italiano.

■ Per quanto concerne le autorità locali e regionali sui cui territori risiede un numero di parlanti della lingua italiana tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito, la Svizzera si impegna a permettere e/o promuovere:

- ▶ l'uso dell'italiano nell'ambito dell'amministrazione regionale o locale;
- ▶ la possibilità per i parlanti della lingua italiana di presentare **domande orali o scritte** in tale lingua
- ▶ la pubblicazione da parte delle **collettività regionali** dei loro **testi ufficiali** anche in italiano
- ▶ la pubblicazione da parte delle **collettività locali** dei loro **testi ufficiali** anche in italiano
- ▶ l'uso da parte delle collettività regionali dell'italiano nei **dibattiti delle loro assemblee**, senza escludere tuttavia l'uso delle lingue ufficiali dello Stato
- ▶ l'uso da parte delle collettività locali dell'italiano nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l'uso delle lingue ufficiali dello Stato
- ▶ l'uso o l'adozione, se del caso congiuntamente con l'adozione della denominazione nelle lingue ufficiali della Svizzera, di forme tradizionali e corrette della **toponomastica** in lingua italiana.

■ Per quanto concerne i servizi pubblici (per esempio le forniture di acqua e gas, i servizi di igiene urbana, i servizi telefonici, i mezzi pubblici, i cimiteri, le biblioteche, le attrezzature sportive, i luoghi di svago) assicurati dalle autorità amministrative o da altre persone che agiscono per conto di queste ultime, la Svizzera, nei territori sui quali viene usata la lingua italiana, si impegna, in funzione della realtà di tale lingua ed entro limiti ragionevoli e possibili:

- ▶ a vegliare affinché l'italiano sia usato in occasione della **prestazione del servizio**.

■ Ai fini dell'applicazione della possibilità di usare la lingua italiana con riferimento alle autorità amministrative e ai servizi pubblici, la Svizzera si impegna ad adottare le misure seguenti:

- ▶ la traduzione o l'interpretazione eventualmente richieste

- ▶ il reclutamento e, se del caso, la **formazione dei funzionari** e degli altri agenti pubblici in numero sufficiente
- ▶ la soddisfazione, per quanto possibile, delle domande degli agenti pubblici che conoscono l'italiano e che desiderano essere assegnati al territorio sul quale tale lingua è usata.

■ La Svizzera si impegna a permettere, su richiesta degli interessati, l'uso o l'adozione di patronimici in italiano.

MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

■ La Svizzera si impegna, per i parlanti della lingua italiana, sui territori in cui è usata tale lingua, a seconda della sua realtà, e nella misura in cui le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo, rispettando i principi d'indipendenza e di autonomia dei media:

- ▶ a garantire l'istituzione di almeno una **stazione radiofonica pubblica** e di una **rete televisiva pubblica** in lingua italiana
- ▶ a promuovere e/o facilitare l'istituzione e/o il mantenimento di almeno un **organo di stampa** in lingua italiana
- ▶ a sostenere la **formazione di giornalisti** e di altro personale per i media usando la lingua italiana.

■ La Svizzera si impegna a garantire la **libertà di ricezione diretta** delle emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini in una lingua usata in una forma identica o simile all'italiano e a non ostacolare la ridiffusione in tale lingua di emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini. Essa si impegna inoltre a vegliare affinché non sia imposta alla stampa scritta alcuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell'informazione in una lingua usata in una forma identica o simile all'italiano. L'esercizio di queste libertà può essere soggetto a restrizioni legali.

■ La Svizzera si impegna a vegliare affinché gli interessi dei parlanti della lingua italiana siano rappresentati o considerati nell'ambito delle strutture eventualmente create in conformità con la legge per garantire la libertà e la pluralità dei mezzi di comunicazione di massa.

ATTIVITÀ E INFRASTRUTTURE CULTURALI

■ In materia di infrastrutture culturali – in particolare biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, come pure lavori letterari e produzione cinematografica, espressione culturale popolare, festival, industrie culturali, che includono segnatamente l'utilizzazione di nuove tecnologie – la Svizzera si impegna, per quanto concerne il territorio sul quale la lingua italiana viene utilizzata, e nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo:

- ▶ a promuovere l'espressione e le iniziative proprie della lingua italiana e a favorire i differenti metodi di accesso alle opere prodotte in tale lingua
- ▶ a favorire i diversi metodi di accesso nelle altre lingue alle opere prodotte in lingua italiana promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;
- ▶ a favorire l'accesso, in italiano, a opere prodotte in altre lingue, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;
- ▶ a vegliare affinché gli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere diverse forme di attività culturali integrino in misura appropriata la conoscenza e l'uso dell'italiano e della sua cultura nelle operazioni di cui hanno l'iniziativa o che sostengono;
- ▶ a favorire la messa a disposizione degli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere attività culturali del personale che padroneggia la lingua italiana, oltre alla(e) lingua(e) del resto della popolazione;
- ▶ a favorire la partecipazione diretta, per quanto concerne le infrastrutture e i programmi di attività culturali, di rappresentanti dei parlanti della lingua italiana;

- ▶ a promuovere e/o facilitare l'istituzione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, ricevere in deposito e presentare o pubblicare le opere prodotte in lingua italiana;
- ▶ se del caso, a istituire e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, in vista, in particolare, di mantenere e di sviluppare in italiano una terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica adeguata.

■ Per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui la lingua italiana viene tradizionalmente usata, la Svizzera si impegna ad autorizzare, a promuovere e/o prevedere, se il numero dei parlanti della lingua italiana lo giustifica, attività o infrastrutture culturali appropriate.

■ La Svizzera si impegna, nella politica culturale avviata all'estero, a valorizzare adeguatamente la lingua italiana e la cultura di cui ne è l'espressione.

VITA ECONOMICA E SOCIALE

■ Per quanto concerne le attività economiche e sociali, la Svizzera si impegna, per tutto il Paese:

- ▶ a facilitare e/o promuovere l'uso dell'italiano.

■ In materia di attività economiche e sociali, la Svizzera si impegna, nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, nel territorio in cui la lingua italiana è usata, ed entro limiti ragionevoli e possibili:

- ▶ nei settori economici e sociali che dipendono direttamente dal suo controllo (settore pubblico), a effettuare azioni che promuovano l'uso dell'italiano.

SCAMBI TRANSFRONTALIERI

■ La Svizzera si impegna:

- ▶ ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che la vincolano con gli Stati in cui è usata la lingua italiana in modo identico o simile o a sforzarsi di concluderne, all'occorrenza, in modo da favorire i contatti tra i parlanti della lingua italiana negli Stati interessati, nei settori della cultura,

dell'insegnamento, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente

- nell'interesse dell'italiano, a facilitare e/o **promuovere la cooperazione transfrontaliera**, in particolare fra collettività regionali o locali, sul cui territorio è usata l'italiano in modo identico o simile.

Oltre alla Carta, voi beneficiate anche della **Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali**. Con questo trattato, lo Stato promuove le condizioni necessarie affinché le persone appartenenti alle minoranze nazionali possano **mantenere e sviluppare la propria cultura** e gli elementi essenziali della propria **identità (lingua, religione, tradizioni e patrimonio culturale)**, e protegge queste persone dall'assimilazione. La Convenzione-quadro garantisce il diritto all'uso delle lingue minoritarie nella vita pubblica ed include aspetti quali la disponibilità di **libri di testo**, il diritto a fondare e gestire **istituti**

di istruzione e formazione privati, il diritto ad usare **nomi propri** e ad esporre **nomi di strade** nelle lingue minoritarie, il diritto ad affiggere iscrizioni private in lingue minoritarie, a **partecipare** in maniera effettiva alla vita pubblica (comprese le organizzazioni non governative) e alla stipulazione, con altri Stati, di accordi sulla **protezione delle minoranze**.

AVETE RISCOTRATO UN PROBLEMA?

Le organizzazioni o associazioni con sede legale in Svizzera possono informare il Consiglio d'Europa su questioni relative agli impegni sottoscritti dalla Svizzera in virtù della Carta. Tali dichiarazioni possono essere inviate a:

European Charter for Regional
or Minority Languages
Council of Europe
F-67075 Strasbourg
minlang.secretariat@coe.int

Le **guide linguistiche** sono state concepite per fornire, per ogni lingua a cui la Carta delle Lingue Regionali o Minoritarie si applica, un quadro generale delle disposizioni applicabili. Questa guida per il cittadino non sostituisce la Carta. Per l'esatta citazione di tutte le disposizioni accettate dalle Parti e per la lista delle lingue regionali o minoritarie a cui la Carta si applica, si prega di fare riferimento al sito web del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int>. Altre **guide linguistiche** sono in fase di preparazione.